

Articolo 14

Gradualità degli obblighi di registrazione delle interruzioni

- 14.1 Per le imprese distributrici con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente articolo 3 decorrono dall'1 gennaio 2007.
- 14.2 Per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, dall'1 gennaio 2006 la registrazione delle interruzioni brevi deve essere effettuata in assetto reale di rete.
- 14.3 Le imprese distributrici si dotano di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, comprovata dalla lista dei medesimi, come di seguito specificati:
- a) sistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi; in tal caso, sia le interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;
 - b) sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti tutti i clienti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;
 - c) sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi.
- 14.4 Le imprese distributrici adottano almeno il sistema di cui al precedente comma 14.3, lettera a):
- a) con decorrenza 1 gennaio 2008 per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009, almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011;

- b) con decorrenza 1 gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per il 2010, almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
- c) con decorrenza 1 gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
- d) con decorrenza 1 gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal 2013.

14.5 Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera b), oppure lettera c) senza ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, si applicano le date di entrata in vigore indicate al precedente comma 14.4, salvo per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005 per le quali l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dall'1 gennaio 2009. Le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera b), garantiscono le medesime cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT indicate al comma 14.4 anche per manovre e riparazione di guasti sulla rete BT.

14.6 Le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera c), aggiornano lo schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con cadenza continuativa. Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera c), tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dall'1 gennaio 2010. In via transitoria per gli anni 2008 e 2009 le stesse imprese effettuano, anche con sistemi non automatici, la rilevazione del numero reale di clienti BT soggetti a interruzioni solo quando le stesse sono prolungate oltre gli standard di tempo massimo di ripristino dell'alimentazione che l'Autorità potrà stabilire con apposito provvedimento.

14.7 Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione purchè caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 14.3, lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 14.4, ferme restando le date di entrata in vigore ivi indicate.

14.8 In via transitoria fino al 31 dicembre 2007, le imprese distributrici che per via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari al 25% possono presentare istanza motivata all'Autorità per rinviare di 1 (un) anno gli obblighi di registrazione del numero reale di clienti BT

interrotti. L'Autorità si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorità si pronunci l'istanza si intende tacitamente approvata.